Autorità di Regolazione dei Trasporti

Delibera n. 216/2026

Indicazioni e prescrizioni relative al Prospetto informativo della rete 2028 presentato da Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A.

L'Autorità, nella sua riunione dell'11 novembre 2026

VISTO l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (nel seguito: Autorità), ed in particolare la lett. a) del comma 2, che stabilisce che l'Autorità provvede "*a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie*";

VISTO il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante "*Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)*", ed in particolare:

- l'articolo 1, comma 4, ai sensi del quale "[*l*]*e reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto e per le quali sono attribuite alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono regolate, con particolare riferimento a quanto attiene all'utilizzo ed alla gestione di tali infrastrutture, all'attività di trasporto per ferrovia, al diritto di accesso all'infrastruttura ed alle attività di ripartizione ed assegnazione della capacità di infrastruttura, sulla base dei principi della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un unico spazio ferroviario europeo e del presente decreto*";
- l'articolo 1, comma 5, ai sensi del quale "[*p*]*er le reti di cui al comma 4, le funzioni dell'organismo di regolazione di cui all'articolo 37, sono svolte dall'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base dei principi stabiliti dalla direttiva 2012/34/UE e dal presente decreto*";
- l'articolo 11, comma 11, ai sensi del quale "[*i*] *gestori di infrastrutture ferroviarie regionali di cui all'articolo 1, comma 4, nel caso in cui entro trecentosessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino entità giuridicamente distinte dall'impresa che svolge le prestazioni di servizio di trasporto sulla medesima rete, procedono, entro i successivi novanta giorni, ad affidare le funzioni essenziali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b-septies), ad un soggetto terzo, indipendente sul piano giuridico e decisionale dalle imprese ferroviarie. Tale affidamento è regolato da apposito accordo tra le parti. Ai gestori di tali reti che hanno proceduto al suddetto affidamento non si applicano le*

disposizioni di cui al comma 1. Per le finalità di cui all'articolo 5, i gestori di tali reti sono organizzati come divisione incaricata della gestione dell'infrastruttura, non dotata di personalità giuridica, distinta dalla divisione incaricata della prestazione dei servizi ferroviari. Ai capi di divisione incaricati della gestione dell'infrastruttura e della prestazione dei servizi ferroviari si applica il comma 9. Il rispetto dei requisiti di cui al presente comma è dimostrato nelle contabilità separate delle rispettive divisioni dell'impresa";

- l'articolo 14, comma 1, ai sensi del quale "[*i*]*l gestore dell'infrastruttura, previa consultazione delle regioni, delle province autonome e delle altre parti interessate, elabora e pubblica un prospetto informativo della rete, provvede al suo periodico aggiornamento e procede ad apportare le opportune modifiche ed integrazioni, sulla base delle eventuali indicazioni e prescrizioni dell'Organismo di regolazione, che possono riguardare anche le specifiche modalità della predetta consultazione*";
- l'articolo 37, comma 3, ai sensi del quale l'Autorità, tra l'altro, "*in particolare, controlla che il prospetto informativo della rete non contenga clausole discriminatorie o non attribuisca al gestore dell'infrastruttura poteri discrezionali che possano essere utilizzati per discriminare i richiedenti*";

VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 agosto 2016, recante "*Individuazione delle reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per le quali sono attribuite alle Regioni le funzioni e i compiti di programmazione e amministrazione*", che, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, del d.lgs. 112/2015, individua le reti ferroviarie di cui al citato comma 4 del medesimo articolo;

VISTO il decreto legislativo 23 novembre 2018, n. 139, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale dei passeggeri per ferrovia e la governance dell'infrastruttura ferroviaria*";

VISTA la decisione delegata (UE) 2017/2075 della Commissione del 4 settembre 2017, che sostituisce l'allegato VII alla direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2177 della Commissione del 22 novembre 2017, relativo all'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1795 della Commissione del 20 novembre 2018, che stabilisce la procedura e i criteri per l'applicazione dell'esame dell'equilibrio economico a norma dell'articolo 11 della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2021, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 16/2018 dell'8 febbraio 2018, recante "*Condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto passeggeri per ferrovia, nazionali e locali, connotati da oneri di servizio pubblico ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera d), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avviato con delibera n. 54/2015. Conclusione del procedimento*";

VISTA la delibera dell'Autorità n. 106/2018 del 25 ottobre 2018, recante "*Misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti che gli utenti dei servizi di trasporto per ferrovia connotati da oneri di servizio pubblico possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture ferroviarie*";

VISTA la delibera dell'Autorità n. 130/2019 del 30 settembre 2019, recante *Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 98/2018* – "*Misure concernenti l'accesso agli impianti di servizio e ai* servizi *ferroviari*";

VISTA la delibera dell'Autorità n. 156/2020 del 15 settembre 2020, che ha approvato la "*Metodologia per l'esame dell'equilibrio economico dei contratti di servizio pubblico ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 112/2015 e dell'art. 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1795 della Commissione*";

VISTA la delibera dell'Autorità n. 95/2023 del 31 maggio 2023, recante "*Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 11/2023. Approvazione dell'atto di regolazione afferente alla revisione dei criteri per la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria approvati con la delibera n. 96/2015 ed estensione e specificazione degli stessi per le reti regionali interconnesse"*;

CONSIDERATO che la Società Unica Abruzzese di Trasporto S.p.A. (nel seguito: TUA), in applicazione dell'Accordo di cessione delle funzioni essenziali stipulato tra Regione Abruzzo, TUA e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (nel seguito: RFI), al fine di recepire quanto previsto dell'articolo 11, comma 11, del d.lgs. 112/2015, ha affidato a RFI i compiti di svolgimento delle funzioni essenziali di cui al citato articolo 3, comma 1, lett. b-*septies*, del decreto, come confermato con nota prot. ART 19882/2022 del 23 settembre 2022;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 51/2024 del 18 aprile 2024, recante "*Delibera n. 95/2023. Formulazione proposte tariffarie per le reti regionali interconnesse alla infrastruttura ferroviaria nazionale e disposizioni in materia di canoni e tariffe relativi all'orario di servizio 2024-2025*";

VISTA la delibera dell'Autorità n. 168/2025 del 24 ottobre 2025, recante: "*Indicazioni e prescrizioni relative al Prospetto informativo della rete 2027 presentato da Società Unica Abruzzese di Trasporto (T.U.A.) S.p.A. nonché relative al PIR 2026*,";

VISTA la delibera dell'Autorità n. 2/2025 del 9 gennaio 2025, recante: "*Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 146/2024, recante: 'Delibera n. 95/2023.*

Introduzione di nuove misure regolatorie relative alle reti regionali interconnesse e riferite alla assunzione dell'anno base per la formulazione della proposta tariffaria. Avvio del procedimento e della consultazione"";

VISTA la nota del 13 febbraio 2025, prot. ART 15506/2025, con la quale Società Unica Abruzzese di Trasporto S.p.A. ha comunicato che, stante l'effettuazione di lavori di upgrade infrastrutturale, la circolazione sull'infrastruttura è risultata interrotta nel corso del 2024 e lo sarà anche per parte del 2025, per cui tale ultimo anno non può essere considerato rappresentativo delle condizioni ordinarie di gestione, e quindi non può essere assunto quale anno base per la formulazione, nel corso del 2026, della proposta tariffaria per il periodo 2027-2031;

VISTA la nota trasmessa all'Autorità prot. ART 75585/2026 del 30 settembre 2026, con cui la Società Unica Abruzzese di Trasporto S.p.A. (nel seguito: TUA) ha comunicato, con riferimento alla bozza finale del Prospetto Informativo della Rete 2028 (nel seguito: PIR 2028) che, non essendo pervenuta alcuna osservazione da parte degli stakeholders nell'ambito della consultazione sulla prima bozza del documento, la bozza finale è da intendersi coincidente con la prima, acquisita al prot. ART 45728/2026 del 2 luglio 2026;

CONSIDERATO che l'Autorità, nel rispetto di canoni di ragionevolezza, proporzionalità e compatibilità con le caratteristiche specifiche delle singole reti regionali interessate, sta assicurando un percorso di progressivo allineamento dei contenuti minimi dei Prospetti informativi della rete (nel seguito: PIR) che i gestori delle infrastrutture regionali interconnesse devono predisporre in conformità a quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti, anche alla luce delle specificazioni che l'Autorità stessa ha individuato, tra l'altro, in esito all'esame dei PIR del gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale;

CONSIDERATO che, in considerazione delle circostanze segnalate con la citata nota prot. ART 15506/2025, ai sensi della Misura 52.1, punto 2, dell'Allegato "A" alla delibera n. 95/2023, il gestore dell'infrastruttura non ha presentato nell'anno in corso, stante la non rappresentatività del 2025 quale Anno base, la proposta tariffaria di periodo, che potrà essere presentata solo a seguito di rideterminazione dell'Anno base, adeguatamente rappresentativo delle ordinarie condizioni di gestione dell'infrastruttura;

RILEVATA la necessità, al fine di assicurare continuità ai regimi tariffari per l'accesso all'infrastruttura ed ai servizi ad essa connessi, di prevedere che i canoni e le tariffe da applicarsi nel corso dell'orario di servizio a cui il PIR si riferisce siano determinati a partire da quelli in vigore per l'orario di servizio 2026-2027, incrementati in considerazione del tasso di inflazione programmata per il 2027, come disponibile alla data di emanazione della presente delibera;

CONSIDERATO che dall'esame della documentazione assunta al citato prot. ART 45728/2026, sono emersi alcuni aspetti e tematiche per cui risulta necessario adottare apposite indicazioni e prescrizioni, riguardanti in particolare:

- le Informazioni da fornire al mercato sull'interruzione, per lavori, della circolazione sull'infrastruttura, nonché sulla data presuntiva del ripristino del regime ordinario di circolazione;
- gli obblighi del gestore di Integrare e coordinare le informazioni contenute nei pertinenti paragrafi e allegati, in modo da rappresentare il livello di effettiva accessibilità e fruibilità degli impianti da parte delle persone con disabilità e a mobilità ridotta.
- le Indicazioni circa le modalità per l'adeguamento dei livelli di canoni e tariffe;
- gli obblighi del gestore relativi alla predisposizione di principi unificati e coordinati per la richiesta di assistenza da parte dei passeggeri con disabilità e a mobilità ridotta;
- gli obblighi del gestore di specificare che le informazioni messe a disposizione delle Imprese Ferroviarie comprendono anche le variazioni e le indisponibilità dell'infrastruttura, degli impianti e delle dotazioni idonee a incidere sull'effettiva accessibilità e fruibilità del viaggio da parte delle persone con disabilità e a mobilità ridotta, al fine di consentire la tempestiva informazione dei passeggeri e l'eventuale rimodulazione del servizio di assistenza;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. di approvare le indicazioni e prescrizioni di cui all'Allegato "A" alla presente delibera, che ne forma parte integrante e sostanziale, relative alla bozza finale del Prospetto informativo della rete 2028 e relativi allegati, coincidente con la prima bozza posta in consultazione dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria regionale abruzzese Società Unica Abruzzese di Trasporto S.p.A. e assunta al prot. ART 45728/2026 del 2 luglio 2026;
2. le indicazioni e prescrizioni di cui al punto 1 sono recepite dalla Società Unica Abruzzese di Trasporto S.p.A. nel Prospetto informativo della rete 2028, da pubblicarsi entro il termine dell'entrata in vigore dell'orario di servizio 2026-2027;
3. la presente delibera è comunicata alla Società Unica Abruzzese di Trasporto S.p.A. ed a RFI S.p.A. a mezzo PEC e pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Torino, 11 novembre 2026

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)